

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARRESCIA, REALACCI, CAPONE, CARLONI, CASTRICONE,
CENSORE, COMINELLI, D'INCECCO, FEDI, RAGOSTA, ROMA-
NINI, SENALDI, TIDEI**

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
concernenti lo smaltimento di pile e accumulatori

Presentata l'11 gennaio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ha recepito nella normativa italiana la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, e ha introdotto la responsabilità estesa del produttore relativamente alla gestione ambientale delle pile portatili e degli accumulatori per i veicoli industriali.

La direttiva 2006/66/CE ha fatto seguito alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003 (ora abrogata), sulla gestione della responsabilità estesa dei produttori relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), recepita in Italia dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Con l'entrata in vigore della direttiva 2006/66/CE, i sistemi collettivi, che già dal 2005 gestivano le responsabilità dei produttori di RAEE, si sono attivati ampliando il proprio orizzonte operativo anche alla gestione delle responsabilità derivanti dall'immissione al consumo di pile portatili e di accumulatori per veicoli e industriali.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è stata poi recepita la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 per la gestione dei RAEE apportando positive modifiche alla direttiva del 2006 relativamente alle modalità di gestione, descrivendo in modo esaustivo cosa sono e come si devono organizzare i sistemi individuali e collettivi.

Quasi tutti i produttori che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immettono anche pile e accumulatori (a titolo di esempio: *laptop*, cellulari, *tablet*, telecomandi eccetera).

Le gestioni dei comparti dei rifiuti di pile e accumulatori e di RAEE presentano innumerevoli affinità sia di prodotto sia di mercato ma le normative che le disciplinano non sono fra loro, per diversi profili, omogenee e coordinate.

La normativa sui RAEE, dopo che è stata aggiornata dal citato decreto legislativo n. 49 del 2014, presenta notevoli novità sul fronte sia della responsabilità dei produttori e dei rispettivi sistemi sia della gestione operativa rispetto al decreto legislativo n. 188 del 2008 che disciplina pile e accumulatori.

Su diciassette sistemi collettivi iscritti alla data del 31 ottobre 2015 al Centro di coordinamento dei RAEE (CDCRAEE), ben 14 svolgono anche le attività di gestione delle pile e degli accumulatori e sono iscritti al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori. Questi 14 sistemi consortili rilevano difficoltà nel redigere i propri bilanci in quanto sul fronte della raccolta dei RAEE, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, l'avanzo di gestione non concorre a formare reddito, mentre sul fronte della raccolta di pile e di accumulatori, ai sensi del decreto legislativo n. 188 del 2008, l'avanzo di gestione concorre alla formazione del reddito.

Manca poi, nel medesimo decreto legislativo del 2008, una procedura di verifica attraverso la quale sia confermato il rapporto tra il produttore iscritto e il sistema collettivo indicato dallo stesso, in quanto al produttore è lasciata la libertà di inserire il codice fiscale di «una qualsiasi» impresa iscritta al Registro nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 188 del 2008, anche se non registrata quale sistema collettivo, per completare la procedura di iscrizione.

Nel caso in cui vi siano poi produttori che, pur avendo dichiarato al Registro l'adesione ad un sistema collettivo, non hanno formalizzato l'iscrizione non sussi-

ste alcun vincolo alla finalizzazione dell'iscrizione da parte del produttore e quindi all'immissione sul mercato; il sistema collettivo non ha, da parte sua, alcuno strumento per poter «validare» l'iscrizione al registro del produttore che lo ha indicato come sistema di finanziamento; ne consegue che quest'ultimo può procedere all'immissione sul mercato senza avere finanziato alcun sistema di raccolta, come invece avviene nel caso del Registro delle AEE.

È opportuno dunque, allo scopo di consentire un corretto adeguamento alle procedure operative di utilizzazione del Registro, modificare la legislazione vigente nel senso di consentire, nel caso del sistema collettivo, di accertare l'effettiva adesione di un produttore al sistema stesso. Nel caso di sistema individuale è altresì necessario che sia verificata l'adesione di un produttore al CDCNPA prima dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di pile e di accumulatori e che sia consentito allo stesso Centro l'accesso alle anagrafiche dei produttori e dei sistemi al fine di procedere alle attività di controllo in merito all'adesione.

Oltre due terzi dei consorziati aderenti al CDCNPA sono anche sistemi collettivi per la gestione dei RAEE e partecipano al CDCRAEE, il che acuisce le criticità derivanti dalle discrasie esistenti tra il decreto legislativo n. 188 del 2008 e il decreto legislativo n. 49 del 2014, in particolare per quanto concerne lo statuto tipo e la tassazione degli avanzi di gestione.

Mentre l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2014 prevede che i sistemi collettivi di RAEE si conformino a uno statuto tipo di emanazione ministeriale, nulla in tal senso recita il decreto legislativo n. 188 del 2008.

L'esigenza innegabile di uniformare i criteri generali ai quali un sistema collettivo deve aderire al fine di adempiere correttamente al disposto normativo non può tuttavia porre limiti all'attività operativa dei Sistemi stessi e deve garantire il rispetto dei principi alla base della responsabilità estesa del produttore, la quale deve permanere indipendentemente dalla

forma giuridica (consorzio o società consortile) che il sistema collettivo assume in ottemperanza agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

Le diverse disposizioni vigenti finiscono per avere riflessi anche sulla fiscalità del sistema: risulta infatti alquanto complesso distinguere la provenienza degli eventuali avanzi di gestione se derivanti dalle attività inerenti i RAEE piuttosto che da quelle relative a pile e accumulatori, con un evidente ponderoso aggravio dei costi di gestione e non solo.

In assenza di un criterio definito dal legislatore le diverse stime e ipotesi adottate per la ripartizione delle spese e dei costi di gestione da parte di ciascun sistema, basate su metodiche ritenute da ciascuno di essi appropriate, potrebbero, invece, essere contestate in sede di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate.

È quindi necessario che, essendo i sistemi di fatto equivalenti, gli aspetti di natura fiscale siano equiparati in modo da chiarire che gli avanzi di gestione sia dei RAEE sia dei rifiuti di pile e di accumulatori non concorrono alla formazione del reddito.

A fronte dell'obbligo del raggiungimento degli obiettivi di raccolta imposti dall'Unione Europea relativamente alle pile e agli accumulatori portatili, l'insufficiente chiarezza circa le modalità operative di raccolta presso i punti vendita e gli adempimenti necessari pongono un freno significativo alle attività di raccolta svolte, con il concreto rischio di non veder premiati gli sforzi dei sistemi dei produttori al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta pari al 45 per cento dell'immesso da raggiungere entro settembre 2016.

È quindi necessario prevedere in maniera esplicita, conseguentemente a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 188 del 2008 che le modalità di raccolta semplificate e gli adempimenti presso i punti vendita siano i seguenti:

1) il punto vendita è il detentore del rifiuto e ciò ai soli fini della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, stante la considerazione che pile e

accumulatori provenienti da utenze domestiche sono, per provenienza, rifiuti urbani;

2) il punto vendita è esente dalla tenuta del registro di carico e scarico;

3) il punto vendita è esente dall'obbligo di adesione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per pile e accumulatori conferiti da utenze domestiche.

Manca altresì, ad oggi, la possibilità per il CDCNPA di attivare modalità di controllo circa i soggetti terzi indipendenti che svolgono attività di raccolta e conferiscono direttamente agli impianti di trattamento finale; ne deriva che non sono contabilizzabili i quantitativi raccolti in capo ai sistemi dei produttori.

Vi è poi l'esigenza di attivare controlli specifici circa le attività di esportazione degli accumulatori per veicoli al piombo in quanto tutti i flussi esportati sottraggono importanti risorse al sistema industriale nazionale.

Un'altra criticità della normativa vigente che le modifiche introdotte dalla presente proposta di legge superano sta nell'incertezza se nella definizione di immesso sul mercato siano o no da scorporare quantitativi che, successivamente alla prima immissione sul mercato nazionale, vengono esportati: tali quantitativi accrescono infatti in maniera fittizia il dato relativo all'immesso sul mercato, contrastando gli sforzi affrontati dai sistemi dei produttori per l'innalzamento dei tassi di raccolta.

Un'altra discrasia è relativa agli Statuti: l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2014 sui RAEE prevede l'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di uno statuto tipo; tale disposizione non è invece prevista dal decreto legislativo n. 188 del 2008. Pur condividendo l'importanza di individuare criteri fondamentali ai quali gli statuti dei sistemi consortili si debbono adeguare, è necessario non limitare il contenuto dello statuto tipo al solo comparto operativo dei RAEE

ma estenderlo anche a quello dei rifiuti di pile e di accumulatori.

Insomma, è palese la necessità di semplificare e di uniformare i due sistemi, quello dei RAEE e quello delle pile e degli accumulatori.

Anche l'VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati, nell'esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/UE attuata con decreto legislativo n. 188/2008" ha raccomandato, nella seduta del 14 dicembre 2015, la modifica del decreto stesso per uniformare, per quanto possibile, la disciplina delle pile e degli accumulatori a quella dei RAEE.

La presente proposta di legge si pone proprio questo obiettivo.

L'articolo 1 integra la disciplina dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 188 del 2008, che ha il limite di non definire con chiarezza gli obblighi dei produttori: in particolare, mancano le definizioni di sistemi collettivi e di sistemi individuali, aspetto essenziale per il buon funzionamento dei sistemi stessi. È necessario aggiornare e armonizzare gli obblighi in capo ai produttori e, allo stesso tempo, fornire definizioni precise e chiarire le responsabilità e i prerequisiti per i sistemi individuali e collettivi ispirandosi per quanto possibile a quanto già attuato nell'ambito dei RAEE. Per fare fronte a queste criticità è introdotto l'articolo 5-bis, che chiarisce il contesto generale nel quale i produttori sono tenuti a operare.

L'articolo 2 modifica le modalità di organizzazione e di gestione della raccolta differenziata delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, allineandole alla più evoluta normativa del decreto legislativo n. 49 del 2014 e introduce, tra l'altro, regole mirate per la distribuzione, canale fondamentale per il conferimento da parte dei cittadini delle pile portatili e per il raggiungimento dei *target* di raccolta.

Si introduce l'obbligo di una superficie minima che caratterizza i punti di vendita obbligati al ritiro « uno contro zero » (ana-

logamente a quanto avviene per i RAEE), si specificano le modalità semplificate per la raccolta da parte dei distributori e si chiariscono i vincoli di operatività per i « soggetti terzi indipendenti » che raccolgono « accumulatori industriali e per veicoli ». Anche i Comuni offrono ai cittadini servizi di raccolta degli accumulatori e strutture di raccolta del servizio pubblico che possono essere utilizzate dai produttori per tutte le tipologie di pile e di accumulatori.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 188 del 2008 che prevede che gli accumulatori esausti per veicoli siano conferiti dai detentori ai sistemi di raccolta dei produttori per garantirne il corretto riciclo. Tale previsione normativa è oggi nella pratica disattesa poiché non vi è alcuna possibilità di verificare in maniera puntuale se i rifiuti raccolti ricadano nella categoria degli accumulatori per veicoli o in quella degli accumulatori industriali: entrambe le categorie sono infatti identificate (per quanto riguarda gli accumulatori al piombo) dal medesimo codice CER (16.06.01); ogni tipo di controllo documentale risulta vanificato.

La presente proposta di legge esplicita con chiarezza quali sono quelli tenuti al finanziamento dell'attività di raccolta, trattamento e riciclaggio.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 188 del 2008 ormai incompleto e lacunoso. Si introducono norme che uniformano le logiche introdotte dal decreto legislativo n. 49 del 2014, identificando più chiaramente i due ambiti specifici del finanziamento delle attività di raccolta, trasporto e riciclo, uno relativo alle pile portatili, l'altro agli accumulatori industriali e per veicoli. Vengono inoltre introdotte le garanzie finanziarie per i prodotti caratterizzati da cicli di vita medio-lunghi.

L'articolo 5 integra le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 188 del 2008 che sono, allo stato attuale, obsolete e incomplete in quanto manca, come già rilevato in precedenza, una procedura di verifica attraverso la quale sia

confermato il rapporto tra il produttore iscritto e il sistema collettivo indicato dallo stesso. La norma vigente lascia al produttore la libertà di inserire un codice fiscale di una qualsiasi impresa iscritta al Registro (anche non registrata quale Sistema collettivo) per completare la procedura di iscrizione. Nel caso in cui vi siano produttori che, pur avendo dichiarato al registro l'adesione a un sistema collettivo, non hanno formalizzato l'iscrizione al sistema stesso, non vi è alcun vincolo alla finalizzazione dell'iscrizione da parte del produttore e quindi all'immissione sul mercato, il sistema collettivo non ha alcuno strumento per poter « validare » l'iscrizione al Registro del produttore che lo ha indicato come sistema di finanziamento e pertanto il medesimo può procedere all'immissione sul mercato senza avere tuttavia finanziato alcun sistema di raccolta, come invece avviene nel caso del registro delle AEE.

La proposta di legge va ad eliminare queste criticità.

L'articolo 6 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 188 del 2008 sulla gestione del Registro e dei dati relativi ai

sistemi collettivi, all'immissione sul mercato, alla raccolta e al riciclaggio.

Viene poi introdotta, come già previsto dal decreto legislativo n. 49 del 2014, la figura del rappresentante autorizzato.

L'articolo 7 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 188 del 2008. Viene previsto che il CDCNPA assuma la forma di consorzio composto da tutti i sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori, che vi aderiscono entro trenta giorni dalla loro costituzione.

L'articolo 8 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 188 del 2008 e prevede ulteriori compiti per il CDCNPA.

L'articolo 9 prevede che il Comitato di indirizzo istituito per i RAEE, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 49 del 2014, assuma anche la funzione di Comitato di indirizzo per la gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori e altri compiti del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 188 del 2008.

L'articolo 10 introduce nuove sanzioni nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 188 del 2008 nella logica di uniformità rispetto a quelle del sistema dei RAEE.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – *(Obblighi dei produttori e sistemi individuali e collettivi di gestione).*

– 1. I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto organizzando e finanziando sistemi di raccolta separata di pile e di accumulatori mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

2. I sistemi di cui al comma 1:

a) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile e di accumulatori, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;

b) devono consentire gli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile e di accumulatori portatili in punti di raccolta accessibili nelle vicinanze della loro sede, tenuto conto della densità della popolazione.

3. I produttori di pile e di accumulatori, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 1, determinano e comunicano, almeno con frequenza annuale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto, in misura tale da rispettare il criterio di totale copertura dei costi effettivamente sostenuti.

4. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori che derivano dal consumo dei propri prodotti e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza è corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:

a) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

b) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di raccolta di cui all'allegato I annesso al presente decreto nel caso di rifiuti di pile e di accumulatori portatili e di rispettare i requisiti di trattamento e di riciclaggio di cui all'allegato II annesso al presente decreto;

c) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di pile e di accumulatori.

5. Costituisce parte integrante del progetto il piano di raccolta, attestante che il sistema proposto è in grado di intercettare tutti i rifiuti di pile e di accumulatori generati dai propri prodotti sull'intero territorio nazionale, secondo una delle seguenti modalità:

a) predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei rifiuti di pile e di accumulatori generati dai propri prodotti;

b) stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale, al fine di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta e altri luoghi di raggruppamento dei soli

rifiuti di pile e di accumulatori derivati dai propri prodotti immessi sul mercato.

6. Il riconoscimento dei sistemi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviene entro novanta giorni dalla presentazione del progetto ed è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 14. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla data indicata nel provvedimento di riconoscimento del sistema individuale. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente, entro il 31 dicembre, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri rifiuti di pile e di accumulatori relativo all'anno solare successivo ed entro il 30 giugno copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. La revoca del riconoscimento disposta qualora non siano raggiunti gli obiettivi di raccolta, nel caso di rifiuti di pile e di accumulatori portatili, stabiliti dall'articolo 8, determina la cancellazione automatica dal Registro nazionale e l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 25, comma 7.

7. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto. L'adesione ai sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è libera.

8. I sistemi collettivi di cui al comma 7 non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. Lo Statuto dei sistemi collettivi è conforme a quello tipo di cui all'articolo

10, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

9. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro dei rifiuti di pile e di accumulatori su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento di cui all'articolo 17 e sulla base di quanto disposto dagli articoli 6 e 7.

10. I sistemi collettivi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le seguenti modalità:

a) i sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto-tipo di cui al comma 3 e in ogni caso, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e lo trasmettono, entro i 15 giorni successivi, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione;

b) i sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione;

c) lo statuto è approvato entro novanta giorni dalla sua trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni alle quali il consorzio di cui al comma 7 è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione dello statuto è condizione obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 14.

11. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre, il piano di prevenzione e di gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche impiegate e una copia del bilancio di esercizio, entro il 30 giugno,

corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

12. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria; gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.

13. I contratti stipulati dai sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori sono redatti in forma scritta a pena di nullità.

14. Ogni sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19, prima di iniziare l'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di avere una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di rifiuti di pile e di accumulatori da gestire, secondo criteri generali stabiliti dal Centro di coordinamento di cui all'articolo 17 e approvati dal Comitato di vigilanza e controllo.

15. Ogni sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di pile e di accumulatori immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono superiore al 3 per cento in almeno una delle categorie tra quelle indicate nella tabella 1 della parte C dell'allegato III annesso al presente decreto. I sistemi che, all'atto del calcolo delle quote da parte del Centro di coordinamento di cui all'articolo 17, non dispongono del suddetto requisito possono mantenere la propria operatività per un periodo massimo di dodici mesi, al termine del quale, in assenza del requisito di cui al presente comma, sono cancellati automaticamente dal Registro nazionale di cui all'articolo 14, da parte del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.

16. I sistemi di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 o, in alternativa, del Sistema europeo di ecogestione e *audit* (EMAS) o di un altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* che comprenda anche i

processi di trattamento e il monitoraggio interno all'azienda ».

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal seguente: « ART. 6. — *(Raccolta separata e ritiro di pile e di accumulatori portatili).* — 1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori portatili come rifiuti urbani misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati dall'articolo 8 e di sottoporre i rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti al trattamento adeguato di cui all'articolo 10, devono essere attivate le seguenti misure e azioni:

a) i comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata di rifiuti di pile e di accumulatori portatili e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai consumatori di conferire gratuitamente i rifiuti di pile e di accumulatori portatili prodotti nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti di pile e di accumulatori portatili prodotti in altri comuni è consentito previa sottoscrizione di un'apposita convenzione con il comune di destinazione. La convenzione è obbligatoria per i comuni che non hanno allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i rifiuti di pile e di accumulatori portatili;

b) i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei rifiuti di pile e di accumulatori portatili per realizzare gli obiettivi definiti dal presente decreto.

2. La realizzazione e la gestione dei centri di raccolta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo è svolta con le modalità previste dalle disposizioni

adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, in alternativa, con le modalità previste agli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto di vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei rifiuti di pile e di accumulatori portatili conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di prodotti di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di pile e di accumulatori portatili o, in alternativa, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al dettaglio di almeno 400 metri quadrati e deve essere svolta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5-*bis*.

4. I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei rifiuti di pile e di accumulatori conferiti nei centri di raccolta di cui al comma 1 e nei punti di raccolta della distribuzione di cui al comma 3 sulla base delle modalità definite:

a) da apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 5, lettera *b*), nel caso dei sistemi individuali;

b) dal Centro di coordinamento ai sensi dell'articolo 17, nel caso dei sistemi collettivi.

5. Al fine di organizzare e di gestire le attività di cui all'articolo 5-*bis*, i produttori o i sistemi collettivi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta, ove istituite, del servizio pubblico, previa sottoscrizione di un'apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma-quadro stipulato su base nazionale tra il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e di accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da

parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera *mm*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. I punti di raccolta predisposti dai distributori per il ritiro dei rifiuti di pile e di accumulatori portatili non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili assicurano la raccolta separata di cui al presente articolo ponendo a disposizione del pubblico i contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e di accumulatori portatili nel proprio punto vendita. I punti di raccolta possono essere realizzati attraverso appositi contenitori anche accessibili direttamente da terzi, svuotabili periodicamente in altri contenitori di dimensioni maggiori, fermo restando quanto previsto dal comma 5. I contenitori devono essere posizionati in luogo idoneo, pavimentato e in cui i rifiuti di pile e di accumulatori portatili sono protetti dalle acque meteoriche, da fonti di calore e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

7. I distributori che hanno l'obbligo di ritirare i rifiuti di pile e di accumulatori portatili sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 3, informano i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi con caratteristiche facilmente leggibili posti nei locali commerciali.

8. Il distributore che ritira presso il punto di raccolta i rifiuti di pile e di accumulatori portatili è detentore dei suddetti rifiuti ai fini della compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto e non è tenuto ad adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. I soggetti ai quali sono affidati il ritiro e il trasporto hanno la responsabilità della corretta gestione di tutti i rifiuti ritirati presso i punti di raccolta della distribuzione.

9. I rifiuti di pile e di accumulatori portatili ritirati dai distributori presso i punti di raccolta sono consegnati:

a) ai sistemi individuali o ai sistemi collettivi istituiti dai produttori e incaricati dal Centro di coordinamento delle operazioni di ritiro, trasporto e trattamento;

b) alle aziende che agiscono per conto dei comuni, previo affidamento in regime di privativa dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10. I rifiuti di pile e di accumulatori portatili sono consegnati ai centri di raccolta di cui alla lettera *mm*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o alle strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 entro sette giorni da quando il quantitativo ritirato ha raggiunto complessivamente 150 chilogrammi e, in ogni caso, almeno una volta ogni anno solare.

11. Nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un rifiuto di pile e di accumulatori portatili da parte dei distributori può essere non accettato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali rifiuti, essi devono essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta comunali, che provvedono alla gestione degli stessi, in accordo con il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16.

12. Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce opportune modalità di supporto ai distributori nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo ».

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal

seguinte: « ART. 7. — (*Raccolta separata di pile e di accumulatori industriali e per veicoli*). — 1. Al fine di promuovere la raccolta separata dei rifiuti di pile e di accumulatori industriali e per veicoli i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono:

a) organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di pile e di accumulatori industriali e per veicoli, idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, sostenendone i relativi costi;

b) ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e di accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.

2. L'attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e per veicoli può essere svolta anche da terzi indipendenti, purché:

a) senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale;

b) nel rispetto della normativa vigente;

c) previo obbligo di rendicontazione trimestrale al Centro di coordinamento nazionale, di cui all'articolo 16, delle quantità raccolte, con le modalità stabilite dal Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 19, sentito lo stesso Centro di coordinamento nazionale.

3. Chiunque detiene rifiuti di accumulatori industriali e per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono tali rifiuti ai sensi del comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo e il rispetto delle modalità di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

4. In caso di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile e di accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma

1 o dai comuni, dei rifiuti di tali accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuovi accumulatori.

5. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile e di accumulatori industriali e per veicoli e i sistemi collettivi cui aderiscono possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di una convenzione definita sulla base di un accordo di programma-quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori industriali e per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori industriali e per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera *mm*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 208 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. I produttori sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ».

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal seguente: « ART. 13. — *(Finanziamento)*. —
1. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti di pile e di accumulatori portatili, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato,

calcolata in base al peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi sul mercato per ciascuna tipologia nell'anno solare precedente a quello in cui si verificano i costi.

2. Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 stabilisce i criteri generali di ripartizione degli oneri relativi alle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio per i sistemi collettivi, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori portatili accolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata.

3. I rifiuti di pile e di accumulatori portatili raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 209, e 14 marzo 2014, n. 49, sono rimossi dai RAEE e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai sistemi collettivi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1.

4. L'obbligo di cui al comma 1 non può implicare un doppio addebito per i produttori, nel caso di rifiuti di pile e di accumulatori portatili raccolti conformemente alle disposizioni dei decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 209, e 14 marzo 2014, n. 49.

5. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti di pile e di accumulatori industriali e per veicoli è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato.

6. Nel caso in cui rifiuti di pile e di accumulatori industriali e per veicoli siano stati immessi sul mercato da produttori che hanno cessato l'attività, il Centro di coordinamento, di cui all'articolo 16 stabilisce le modalità attraverso le quali i sistemi individuali e collettivi si fanno carico della raccolta, del trasporto, del trattamento adeguato, del recupero e dello smaltimento ambientalmente compatibile dei suddetti rifiuti, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli im-

messi sul mercato dai produttori aderenti per ciascuna tipologia nell'anno solare precedente a quello in cui si verificano i costi.

7. I produttori e gli utilizzatori di pile e di accumulatori industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.

8. Il produttore, al momento della prima immissione di una pila industriale o di un accumulatore industriale sul mercato, deve prestare adeguata garanzia finanziaria. La garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo al quale il produttore aderisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo modalità equivalenti stabilite dal decreto sulle garanzie finanziarie adottato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

9. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attività del Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 ».

ART. 5.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini dell'iscrizione il gestore del Registro verifica che i produttori iscritti abbiano effettivamente aderito a un sistema collettivo o abbiano costituito un sistema individuale. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal rappresentante autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo la parola: « sistemi » sono inserite le seguenti: « individuali e »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'interno del Registro, di cui all'articolo 14, è istituita un'apposita sezione relativa ai sistemi individuali e ai sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori »;

b) al comma 3:

1) le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella comunicazione di immissione sul mercato non sono inclusi i quantitativi che, successivamente alla prima immissione sul mercato nazionale, vengono successivamente esportati »;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi del presente decreto legislativo.

5-ter. Nel caso in cui l'iscrizione al Registro di cui all'articolo 14 sia effettuata dal rappresentante autorizzato, di cui al comma 5-bis del presente articolo, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione. Il produttore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero 4), del decreto legislativo

14 marzo 2014, n. 49, stabilito nel territorio nazionale, il quale vende pile e accumulatori in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita ».

ART. 7.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal seguente: « ART. 16. — *(Centro di coordinamento)*. — 1. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) assume la forma di consorzio, disciplinato ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto. Il consorzio è composto da tutti i sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, che vi aderiscono entro trenta giorni dalla loro costituzione.

2. Il CDCNPA adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« e-bis) a promuovere, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui

all'articolo 19, nella definizione di criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, studi da parte di istituti scientifici e di ricerca:

e-ter) ad assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei soggetti che effettuano la raccolta, utilizzando a tale fine metodologie telematiche;

e-quater) a stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 20, al fine di assicurare adeguati e omogenei livelli di trattamento e di qualificazione delle aziende di settore;

e-quinquies) ad assicurare il monitoraggio dei flussi di rifiuti di pile e di accumulatori distinti per tipologia ai sensi dell'allegato III annesso al presente decreto assegnati ai sistemi individuali e collettivi sulla base di modalità da definire d'intesa con l'ISPRA e con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19;

e-sexies) a predisporre per ciascuna tipologia di pile e di accumulatori un programma annuale di prevenzione e di attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19. Il programma deve contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei rifiuti di pile e di accumulatori portatili;

e-septies) ad assicurare supporto tecnico per le attività di verifica del trattamento adeguato di cui agli articoli 6 e 10 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CDCNPA predispone un apposito elenco in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di pile e di accumulatori sono tenuti a iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri e a comunicare annualmente le quantità di rifiuti di pile e di accumulatori trattate entro il 30 aprile di ogni anno ».

ART. 9.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Comitato di indirizzo, istituito per i RAEE ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assume anche la funzione di Comitato di indirizzo per la gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori;

b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« e-bis) predisporre e aggiornare il Registro nazionale di cui all'articolo 14, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previste dallo stesso articolo 14, comma 5;

e-ter) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 14;

e-quater) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera e-ter), le rispettive quote di mercato dei produttori. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza e controllo si avvale del CDCNPA ».

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che non provvede a

organizzare il sistema di raccolta separata dei rifiuti di pile e di accumulatori di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, e i sistemi di ritiro e di invio, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori di cui all'articolo 10, comma 1, e a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 13, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000.

7-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nel momento in cui immette una pila industriale o un accumulatore industriale o per veicoli sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.

7-quater. Il mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 5-*bis*, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascuna pila o accumulatore immessi sul mercato estero.

7-quinquies. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento all'elenco predisposto dal CDCNPA ai sensi dell'articolo 17, comma 2-*bis*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata. L'inesatta o incompleta comunicazione dei dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie ridotte alla metà.

7-sexies. La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5-*bis*, commi 3 e 11, da parte dei sistemi individuali e collettivi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. La violazione del suddetto obbligo per due anni, anche non consecutivi in un triennio, comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 14. I soggetti cancellati per la violazione dell'obbligo di comunicazione non

possono essere iscritti al Registro nazionale nei due anni successivi a quello di cancellazione.

7-octies). Il mancato adempimento da parte dei sistemi individuali e collettivi agli obblighi di cui all'articolo 5-*bis*, commi 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15 e 16, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Il sistema individuale o collettivo inadempiente ha sei mesi di tempo per regolarizzare la propria posizione; il mancato adempimento allo scadere del suddetto termine comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 14. I soggetti cancellati per la violazione dei suddetti obblighi non possono essere iscritti al Registro nazionale nei due anni successivi a quello di cancellazione.

7-novies. La violazione dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti che forniscono informazioni al CDCNPA ai sensi dell'articolo 17, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

7-decies. Nelle ipotesi di cui all'articolo 10, qualora la spedizione di pile e di accumulatori usati avvenga in difformità dalle prescrizioni di legge, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

